



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 1/2017

**Procedimento disciplinare RPNI 9/16
A carico di MENONI Araldo**

Il procedimento che occupa prende avvio da un esposto del sig. Scicolone Rosario (meglio generalizzato in atti), istruttore velico, il quale, con segnalazione del 20 dicembre 2016, inviata alla Procura Federale, lamentava di essere stato vittima di calunnia (*recte*, diffamazione) ad opera del tesserato Menoni Araldo, nell'ambito del consiglio direttivo del 30 agosto 2016 convocato per le votazioni sulla ammissione del primo al CV Ilva.

Si richiama, quanto ai contenuti dell'asserita diffamazione, il messaggio di posta elettronica acquisito agli atti del dibattimento su richiesta del PF.

Con nota prot. 6/2017 del 12 gennaio 2017 il PF notiziava l'incolpato dell'avvio di indagini preliminari a suo carico e lo invitava a fornire ogni elemento utile alla propria difesa.

Nulla perveniva dall'incolpato medesimo.

Il PF, nell'ambito delle indagini di sua competenza, acquisiva quindi sia un documento contenente le referenze dell'istruttore federale, sia le dichiarazioni testimoniali scritte dei signori Fraterno, Kokeza e Brignole (evidentemente rilasciate su richiesta dello stesso Menoni), le quali confermano trattarsi di persona e sportivo integerrimo, dedito alla vela e ampiamente apprezzato nell'ambiente velico, con lunga esperienza di insegnamento; esse dichiarazioni in ogni caso smentiscono gli addebiti mossi dal Menoni, i quali, al contrario, nella loro eloquente espressione, devono ritenersi provati.

Non si dispone del verbale della riunione del citato consiglio direttivo, ma, stando all'esposto, il sig. Menoni sarebbe stato tra l'altro smentito direttamente il 30 agosto (durante il citato Consiglio) dai genitori di un ragazzo asseritamente vittima di percosse da parte di Scicolone; quanto al riferimento ad altri episodi, risulta sempre dall'esposto che il sig. Menoni non sia stato in grado di indicare fatti precisi e circostanziati.

Il PF, terminate le indagini ed effettuata la notificazione dell'avviso di conclusione indagini, in assenza di alcuna iniziativa difensiva del prevenuto, con atto prot. 26/2017 dell'8 marzo 2017 ha deferito il sig. Araldo Menoni, per la violazione delle norme di cui agli artt. 61 commi 1 e 2 Reg. Giustizia e 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Tutta la documentazione prodotta dal PF è stata acquisita all'udienza del 21 aprile 2017, trattandosi di prova documentale.

* leggersi
Scicolone

pag. 1 di 3



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 a - 16128 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592804
C.F. 95003790103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it

All'udienza del 21.4.2017 è stato ascoltato il PF che ha assunto le conclusioni di cui *infra*, argomentando sulle ragioni che le sostengono. Il prevenuto non è comparso, neppure da altri rappresentato.

Il Procuratore Federale, considerato il totale disinteresse mostrato dall'indagato Menoni per il procedimento avviato a suo carico e ritenuti idonei gli elementi probatori raccolti al fine dell'accertamento dell'illiceità del comportamento dell'incolpato, che viola gravemente il disposto dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI, trattandosi di dichiarazioni caluniose e diffamanti tanto più se, come nel caso all'esame, espresse nei confronti di un istruttore federale deputato alla gestione di Scuole di Vela della Federazione; chiede che il Tribunale Federale voglia infliggere al tesserato Araldo MENONI la sanzione di mesi uno di sospensione.

Il Tribunale Federale

Ritiene che le risultanze probatorie in atti dimostrino la responsabilità disciplinare del tesserato Araldo Menoni per i fatti lui ascritti.

Provate sono in particolare le accuse mosse al denunciante, Rosario Scicolone, oggettivamente gravi (anche a prescindere dalle osservazioni del PF sul possibile ulteriore fraintendimento dell'addebito di "...aver messo le mani addosso..." ad allievi).

Altrettanto provato è che il tesserato Memoni non ha fornito alcun elemento per sostanziare dette accuse e/o per provare la veridicità di quanto affermato; quanto riferito è rimasto a livello di pura illazione, che certo non può trovare copertura nella nota scriminante del diritto di critica (e di espressione del proprio pensiero, anche in ambito associativo). La verità dei fatti posti a base delle critiche (anche solo putativa, ma non frutto di colpa nella verifica delle fonti) e l'interesse pubblico alla diffusione della critica (in questo caso in ambito associativo) sono requisiti essenziali affinché la reputazione (personale e sportiva) di una persona ceda di fronte all'esercizio del diritto contemplato dall'art. 21 comma 1 della Costituzione (fermo il requisito della continenza espressiva, che nel caso in esame non sembra essere stato di per sé travalicato).

pag. 2 di 3



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Giorgio Pila 40 - Torre A/16 a - 10129 Genova - Tel 010 5445 41 - Fax 010 592804
C.F. 05003780103 - www.federvela.it - email: segretariagenerale@federvela.it

Di più: dagli atti risulta che il sig. Menoni sia stato smentito espressamente, scuduta stante (ossia durante le citate votazioni del 30 agosto) dai genitori di un ragazzo che, stando allo stesso prevenuto, sarebbe stato vittima di percosse o comunque gesti impropri da parte dell'istruttore Scicolone.

Non emerge quindi alcuna scriminante od altra giustificazione, anche solo putativa, nel comportamento del prevenuto, che si è quindi tradotto in una gratuita ed illecita lesione dell'onore e della reputazione del denunciante. In difetto di concreti elementi sui quali basare la propria critica ed esprimere voto contrario alla candidatura dello Scicolone, il Menoni (ritenendolo) avrebbe quindi dovuto utilizzare maggiore cautela e procedere mediante riferimenti meno perentori.

Il curriculum della persona offesa dà la misura della gravità del danno arrecatogli o che gli poteva derivare dalla propalazione di siffatte indimostrate notizie.

P.Q.M.

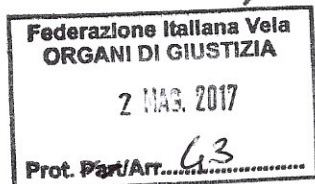
Il Tribunale Federale, visti gli artt. 61 comma 1 e 73 Reg. Giustizia e 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dichiara Araldo Menoni responsabile dei fatti a lui ascritti e gli commina la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno.

Così deciso in Genova il 21.04.2017

Alessandro Ghibellini - Presidente

Enrico Salvatico - Giudice a latere

Cesare Fumagalli - ~~Giudice a latere~~ e relatore



pag. 3 di 3



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it